

Tento legge n. 339

1



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente ‘Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione’”.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente ‘Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

Art. 1

1. L’art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

“1. Le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell’attività istituzionale, sono soggette all’approvazione della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti”.



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 2

1. L'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

“1. Le deliberazioni riguardanti l'alienazione dei beni immobili delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono corrispondere al requisito d'indispensabilità, con riferimento agli scopi assistenziali propri degli enti e al miglioramento e potenziamento dei servizi istituzionali, ed essere in linea con la programmazione dei servizi socio-assistenziali sul territorio regionale.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dalla Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dalla data di chiusura del procedimento amministrativo.

3. Il procedimento amministrativo, acquisito il parere di congruità del competente Ufficio tecnico erariale ed i pareri del Consiglio comunale ove ha sede legale l'IPAB, del Consiglio comunale ove sono situati gli immobili e della competente Commissione consiliare regionale, è concluso entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente.

4. I pareri di cui al comma 3 devono essere espressi nel termine di novanta giorni dalla data della richiesta, trascorso il quale s'intendono favorevoli”.

Art. 3

1. L'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rto (dott. Giovanni Copertino)

Rto
I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Rto (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 26 ottobre 1999 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rto (dott. Giovanni Copertino)

Rto I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Rto (dott. Renato Guaccero)